

STATUTO

CONSORZIO GROSSETO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROSSETO GR VIA ADAMELLO
51/53

Numero REA: GR - 115699

Codice fiscale: 01343180533

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Norme di funzionamento	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituito con sede nel comune di Grosseto un Consorzio sociale, ai sensi dell'art. 8 della	
	Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni e/o integrazioni, sotto forma di	
	Società cooperativa, di cui all'art. 27 del D.Lgs.C.P.S. 1577/47 e all'art. 14 della Legge n.	
	59/92, denominato "Consorzio Grosseto Sociale Società cooperativa".	
	Il Consorzio potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	Il consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in	
	rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto	
	della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.	
	Il consorzio, dunque, si propone di operare come parte protagonista nella fornitura di servizi	
	sociali per la collettività ispirandosi ai principi mondiali di sussidiarietà, di pluralismo	
	economico, di democrazia, di responsabilità, di etica, nei rapporti di imprenditorialità che da	
	sempre contraddistinguono l'universo cooperativo in generale e quello cooperativo-sociale	
	nello specifico, inoltre dichiara di ispirarsi ai principi cristiani e alla dottrina sociale della	

	Chiesa.	
	Operando secondo questi principi il consorzio intende perseguire l'interesse generale della	
	Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso il	
	sostegno e il coordinamento delle cooperative socie e alla loro integrazione con altri soggetti	
	pubblici e privati, soci e non. Le cooperative aderenti al consorzio dichiarano inoltre di	
	accettare, condividere e applicare i principi del codice etico di Federsolidarietà, in particolare	
	quelli che riguardano la gestione democratica e partecipata, la parità di condizioni tra i soci, la	
	trasparenza gestionale e la territorialità.	
	Il consorzio può operare anche con terzi.	
	Il consorzio aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente,	
	nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, il Consorzio ha come	
	oggetto l'esercizio di una o più delle seguenti attività:	
	- gestire, direttamente, sia tramite le cooperative associate, i servizi e le attività previste ai	
	commi a) e b) dell'articolo 1 della legge 381/91 ed espressi in particolare negli statuti	
	delle cooperative associate, come per esempio:	
	attività assistenziali, sociali, formative, sanitarie e educative, gestione di strutture di	
	accoglienza, di riabilitazione, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, scuole, asili nido,	
	case per ferie, iniziative e attività finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al tempo	
	libero, alla cultura e al turismo sociale e religioso; attività produttive, agricole, commerciali ed	
	artigianali finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate;	
	- gestire attività di formazione professionale ed addestramento, realizzate anche con	
	l'ausilio della Regione Toscana e del Fondo Sociale Europeo, volte a stimolare ed accrescere	
	la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci, di	

	quanti partecipano all'attività delle cooperative e di terzi;	
	- fornire servizi amministrativi ai soci, direttamente o tramite enti o persone	
	professionalmente qualificate ed all'uopo convenzionate, in materia contabile, fiscale e nella	
	gestione del personale;	
	- fornire assistenza e consulenza ai soci nella partecipazione a gare di appalto in particolare	
	nelle fasi di progettazione, stesura della domanda, ricerca delle fonti di finanziamento per	
	l'attività, redazione di business plan e rendicontazione;	
	- fornire assistenza e consulenza ai soci per il raggiungimento della certificazione di qualità;	
	- fornire ai soci servizi di informazione inerenti i settori di interesse sociale tramite, ad	
	esempio, circolari informative, pubblicazioni, servizi editoriali, mailing list;	
	- predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri	
	servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concessi in utilizzo, anche	
	dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente cooperative sociali od a consorzi tra cooperative	
	sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi	
	previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.	
	Nei confronti delle cooperative sociali o dei consorzi tra cooperative sociali che utilizzano	
	marchi o denominazioni speciali concessi in uso dal Consorzio in modo non conforme a	
	quanto previsto nel regolamento, il consorzio potrà erogare le seguenti sanzioni:	
	- monito scritto;	
	- sospensione temporanea del diritto di utilizzo dei marchi e denominazioni speciali;	
	- sanzioni economiche;	
	- divieto di utilizzo con obbligo di pubblicazione di un comunicato stampa che pubblicizzi il	
	divieto medesimo.;	
	Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	

	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di	
	tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci le persone giuridiche, tra quelle di seguito indicate, che, non avendo	
	interessi contrastanti con quelle del Consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:	
	A. le cooperative sociali operanti nel territorio della Provincia di Grosseto;	
	B. altre Cooperative sociali o Consorzi che intendano condividere operativamente le finalità e	
	le attività promosse dal Consorzio,	
	C. enti o associazioni, che in relazione a programmi o progetti definiti intendono realizzare	
	con il Consorzio stabili convergenze operative.	
	Ai sensi della Legge 381/91 la base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al	
	70%, da cooperative sociali e loro consorzi.	
	Non possono essere soci cooperative o enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure	
	concorsuali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od	
	affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	

trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con il Consorzio.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo
domanda scritta che dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di
attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'indicazione della effettiva attività svolta e delle specifiche competenze possedute;
- f) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque
essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale
contenuta negli art. 37 e seguenti del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera
sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e
l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura
degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della
domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta
può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che
sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non
appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La	
	variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli	
	Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata	

	comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi art. 37 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che	
	abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo	
	statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 60 giorni,	
	non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio, senza l'esplicita	
	autorizzazione dell'Organo amministrativo.	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale	
	ai sensi degli artt. 37 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento	
	del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli	
	Amministratori.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci	
	destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali	
	materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli art. 37 e seguenti	
	del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto	
	pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 12 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente	
	liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 25, comma 4, lett. c), la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista	
	nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	

	Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi, ove	
	questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà	
	devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il	
	diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del	
	sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della	
	Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 14 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere	
	ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti,	
	e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 500,00 ciascuna.	

	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10.	
	La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione	
	dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende	
	trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il	
	proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	Art. 17 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di	
	opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle	
	azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di	

	emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d),	
	qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime	
	graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione	
	al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo	
	amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di	
	recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le	
	cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 19 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio del Consorzio è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale	
	di €. 25. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori	
	ai limiti di legge;	

	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento	
	aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 25 e con il valore delle	
	azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi	
	del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 20 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con	
	effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli	
	Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le	
	indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro	
	60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il	
	socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Art. 21 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.	

	Ala fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del	
	progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto	
	il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in	
	assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.	
	11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie	
	per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non	
	cooperatori.	
	Art. 22 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme	
	al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che	
	dovrà essere attribuito esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale	

	sottoscritto versato in modo da capitalizzare quanto più possibile il consorzio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo	
	quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 23 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 24 (Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero	
	raccomandata a mano o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione	
	individuato dal Consiglio di Amministrazione almeno 15 giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli	
	interventuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	

	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi	
	ed i caratteri di cui al precedente art. 16, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3) procede alla nomina degli Amministratori;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove	
	richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.	
	8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente	
	statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 25.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda	
	necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un	
	decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone	
	domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea	
	delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di	
	una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare	
	sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.	
	Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita	

	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Art. 27 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire	
	anche per acclamazione.	
	Art. 28 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno	
	90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea,	
	hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o	
	sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del	
	codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa,	

	col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non	
	ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e	
	scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 31 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle	
	materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso	
	ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad	
	uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della	
	delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal	
	Consorzio e dalle sue controllate.	

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 35 (Rappresentanza)

	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi	
	e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	
	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al	
	Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto	
	da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	

Art. 37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al Consorzio da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 25.000,00 Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società,	
	fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs. n.	
	5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono	
	dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che	
	essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma	
	2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui	
	la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del	
	contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si	
	atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza	
	di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove	
	l’attivazione della procedura.	
	Art. 39 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della	
	decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di	
	esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della	
	Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività	
	sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la

	promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società	
	cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società	
	per azioni.	
	F.TO MARRICA SOLFANELLI	
	F.TO DON ROBERTO NELLI	
	F.TO CARLA MAZZANTI	
	F.TO FORTUNATI RENATA	
	F.TO LUCA GINANNESCHI	
	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE IN ENTRATA AI SENSI	
	DEL D.M. 17.05.02 N.127 TRAMITE AUTORIZZAZIONE DELLA	
	C.C.I.A.A DI GROSSETO N.1395/93/8 DEL 8 FEBBRAIO 1993 E SUCC.	
	INTEGRAZIONI.	
	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL	
	DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL	
	D.P.R. N.445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE CHE SI TRASMETTE AD	
	USO REGISTRO IMPRESE.	